



REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINANTE L'AUTOCOMPOSTAGGIO (COMPOSTAGGIO DOMESTICO) E ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI



Sommario

TITOLO I - PREMESSA	3
ART. 1 DEFINIZIONE DI AUTOCOMPOSTAGGIO	3
ART. 2 DEFINIZIONE DI UTENTI	3
ART. 3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO	3
TITOLO II – ALBO COMPOSTATORI.....	5
ART. 4 ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI.....	5
ART. 5 ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI	6
ART. 6 UTENZE AVENTI DIRITTO.....	6
TITOLO III – CRITERI APPLICATIVI.....	7
ART. 7 CRITERI DI CONDUZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO	7
ART. 8 DISTANZE DALLE APERTURE DEGLI EDIFICI IN CUI SI PREVEDE LA PRESENZA DI PERSONE.....	8
TITOLO IV – MONITORAGGIO	9
ART. 9 CONTROLLI SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO.....	9
TITOLO V – GESTIONE DELL'ALBO	11
ART. 10 COMUNICAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITÀ EFFETTUATA	11
ART. 11 RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI.....	11
ART. 12 RECESSO E REVOCÀ DALL'ALBO COMPOSTATORI.....	11
ART. 13 ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO.....	11
TITOLO VI – AGEVOLAZIONI	13
ART. 14 RIDUZIONE TRIBUTARIA.....	13
ART. 15 ALTRE FACILITAZIONI.....	13
ART. 16 DECADENZA DALLA RIDUZIONE TRIBUTARIA	13



TITOLO I - PREMESSA

3

ART. 1 DEFINIZIONE DI AUTOCOMPOSTAGGIO

L'autocompostaggio è definito dalla normativa nazionale come “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto”.

L'autocompostaggio consiste pertanto nella trasformazione da parte delle utenze degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di bio-ossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato “compostiera”, o con modalità “autonoma”.

L'autocompostaggio può essere effettuato dalle singole utenze domestiche (famiglie) che dispongono, in proprietà o disponibilità, di aree verdi, pertinenziali o quanto meno adiacenti all'abitazione che costituisce utenza del tributo comunale relativo ai rifiuti (di seguito indicato come TARI o TARIP), dove effettuare il compostaggio e impiegare il compost (cosiddetto “compostaggio domestico”).

Le condizioni per la classificazione delle operazioni come “autocompostaggio” sono:

- la gestione in conto proprio;
- l'origine dello scarto organico dalle utenze stesse;
- il conferimento diretto da parte delle utenze dello scarto nel sistema di compostaggio;
- l'uso del compost prodotto presso l'utenza o le aree comuni, senza cessione a terzi.

ART. 2 DEFINIZIONE DI UTENTI

Sono definiti “utenti” gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di gestione dei rifiuti, che sono singole utenze domestiche.

ART. 3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO

L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio, in collaborazione con il Gestore del Servizio Rifiuti, quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da



scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici.

L'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. e nel rispetto dalle varie norme di settore, delle norme igienico sanitarie e dalle norme a carattere locale (PGT, regolamento edilizio e regolamento di Polizia Urbana).

4

Non è ammesso il recupero nelle concime in zona agricola.

L'autocompostaggio può essere effettuato con le seguenti modalità, sempre nel rispetto delle normative di settore:

- in cumulo e in buca esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento comunale di igiene;
- con compostiera in plastica o in legno ("cassa" di compostaggio), silos "fai da te" e ogni altro metodo tecnicamente idoneo.

Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARI.

L'uso del compost prodotto deve avvenire negli stessi terreni succitati o in vasi collocati nelle aree private e pertinenziali.

Il compost non può essere ceduto a terzi.



TITOLO II – ALBO COMPOSTATORI

ART. 4 ISTITUZIONE ALBO COMPOSTATORI

Il Comune di Casciago istituisce, a decorrere dall'anno 2026, l'Albo dei Compostatori.

L'Albo è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare in modo autonomo i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, e che intendono accedere alle agevolazioni e sgravi eventualmente previsti dal Comune.

L'Albo dei Compostatori, previsto nelle Linee Guida del DM Ambiente 26/05/2016, contiene le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio.

L'Albo dei Compostatori istituito dal Comune di Casciago è a esclusiva gestione digitale: le informazioni vengono raccolte e gestite dagli utenti e dai soggetti incaricati dal Comune utilizzando apposita applicazione informatica accessibile gratuitamente tramite dispositivi mobili quali smartphone o tablet, che consente la raccolta dei dati sopra descritti, la gestione dell'attività svolta dai compostatori e le forme di controllo adottate.

Le informazioni minime necessarie per ciascuna utenza iscritta all'Albo sono quelle di seguito indicate:

- ⇒ dati identificativi e recapiti del dichiarante
- ⇒ identificazione dell'utenza attraverso l'ID utenza tributo
- ⇒ ID utenza compostatore
- ⇒ tipologia utenza (domestica o non domestica)
- ⇒ numero di componenti (se domestica)
- ⇒ modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter acquistato o fornito, composter fai da te, buca, cumulo, altro ecc.)
- ⇒ volume (litri)
- ⇒ ubicazione dell'attrezzatura
- ⇒ data ultimo controllo (giorno/mese/anno), cognome e nome del rilevatore, ente di appartenenza o affidatario dell'incarico.



ART. 5

ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI

L'iscrizione all'Albo Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, con le modalità indicate al successivo art. 6, compilando l'apposito modulo presente sull'applicazione informatica di gestione ovvero a disposizione presso gli uffici comunali.

ART. 6

UTENZE AVENTI DIRITTO

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori sono le singole utenze domestiche che assumono l'impegno di:

- trasformare gli scarti di cucina prodotti in compost, sulla base delle buone pratiche illustrate nel presente regolamento;
- ridurre la fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), conferendo solamente i materiali di cui all'art. 7 quali scarti di carne, pesce, formaggio oltre che i materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori ed animali selvatici;
- formarsi e informarsi sulla pratica dell'autocompostaggio, in proprio e/o usufruendo dei materiali informativi e delle iniziative specifiche organizzate dal Comune e divulgate tramite l'applicativo informatico di gestione dell'albo, il sito web comunale e quello del Gestore;
- effettuare annualmente l'automonitoraggio della propria attività di compostatore e garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di controllo organizzate dal Comune, compreso l'accesso, da parte di personale specificamente incaricato, all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritti con il modulo di adesione presente nell'applicazione informatica di gestione dell'Albo, ovvero a disposizione presso gli uffici comunali, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

L'iscrizione all'Albo Compostatori si intende perfezionata a seguito di validazione da parte del Comune. La validazione avviene dopo verifica positiva che le informazioni inserite dall'utente corrispondano a quelle di un'utenza TARI regolarmente censita e attiva e che beneficerà delle agevolazioni tariffarie previste, nonché previa verifica della regolarità dei pagamenti delle annualità TARI emesse precedentemente alla richiesta presentata. L'utente è avvisato dell'esito della verifica, sia esso positivo o negativo.



TITOLO III – CRITERI APPLICATIVI

ART. 7

CRITERI DI CONDUZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO

7

Al fine di effettuare l'autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le prescrizioni di seguito indicate:

- miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligneo-cellulosico (rami, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche e un corretto rapporto Carbonio/Azoto. Il materiale migliore allo scopo è il "biotriturato" di potature legnose;
- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentare la stessa (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- limitare il conferimento discarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile;
- limitare, tra gli altri materiali compostabili, il conferimento di cenere e di fazzoletti/carta da cucina.

Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta o usufruire del servizio di raccolta domiciliare, ove attivato.

Per il recupero degli altri rifiuti organici per i quali sia opportuno limitarne l'utilizzo per l'autocompostaggio (scarti di origine animale e altri sopra citati) le utenze possono conferire tali rifiuti al sistema di raccolta in essere per la frazione umido.



ART. 8 DISTANZE DALLE APERTURE DEGLI EDIFICI IN CUI SI PREVEDE LA PRESENZA DI PERSONE

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dal confine e almeno 5 metri dalle pareti finestrata, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno della compostiera, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altre abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.

Il cumulo o la buca devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 5 metri dal confine.

Le distanze di cui ai precedenti paragrafi possono essere ridotte in caso di accordo scritto con i vicini interessati.



TITOLO IV – MONITORAGGIO

ART. 9

CONTROLLI SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO

Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune, anche tramite società esterne appositamente incaricate ovvero tramite il Gestore del Servizio, effettua i controlli di seguito indicati, da svolgersi presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nelle aree adiacenti dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio:

- ⇒ Nell'anno di istituzione dell'albo e l'anno successivo (2026 e 2027) saranno controllate tutte le utenze da personale esperto, il quale redigerà apposita scheda di valutazione direttamente sull'applicazione informatica e consultabile dall'utente;
- ⇒ Dal terzo anno di istituzione dell'albo (2028) saranno effettuati controlli annuali a campione e presso tutte le nuove utenze, iscritte all'albo;

In aggiunta ai controlli *in loco* potrà essere verificata la riduzione del conferimento dei rifiuti al sistema di raccolta della frazione organico previo esame dei conferimenti effettuati dopo l'adesione all'albo.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda di valutazione direttamente sull'applicazione informatica e consultabile dall'utente.

L'esito dei controlli potrà essere:

- positivo: compostaggio effettuato in modo corretto e soddisfacente;
- Positivo ma con riserva: compostaggio effettuato ma con riserve sulla conduzione o sull'effettiva gestione con tale modalità di tutti i rifiuti organici, secondo i criteri tecnici dell'art. 7 e le indicazioni fornite dal Comune;
- negativo: compostaggio non effettuato o effettuato palesemente su una quota parziale dei rifiuti organici o con modalità assolutamente scorrette rispetto ai criteri tecnici dell'art. 7 e le indicazioni fornite dal Comune.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento.

Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa o



negli l'accesso verrà invitata a contattare il Comune per fissare un secondo appuntamento entro 10 giorni.

In caso di mancato contatto dell'utenza, per fissare il secondo sopralluogo o in caso di ulteriore assenza, non essendo possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata.

Verrà comunicato preventivamente alle forze dell'ordine competenti sul territorio l'elenco dei nominativi del personale che sarà incaricato dei controlli di cui sopra e che dovrà avere con sé ed esposto apposito distintivo.



TITOLO V – GESTIONE DELL’ALBO

ART. 10 COMUNICAZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITÀ EFFETTUATA

Gli utenti devono compilare l'apposito modulo di autocertificazione per il monitoraggio della propria attività di compostatore sull'applicativo informatico di gestione dell'Albo nel mese di gennaio di ogni anno (dall'1 al 31 gennaio) attestando l'attività svolta di compostaggio per l'intero anno antecedente, al fine di contribuire con le modalità previste dal DM 26 maggio 2016 alla raccolta differenziata del Comune e per poter beneficiare della riduzione della TARI di cui al successivo art. 14, per l'anno corrente alla data della autocertificazione.

Qualora tale autocertificazione non venga trasmessa, l'iscrizione all'Albo sarà automaticamente revocata.

11

ART. 11 RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI

L'iscrizione all'Albo Compostatori si intende facilmente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti, compreso il mancato pagamento della TARI delle annualità precedenti. Il rinnovo presuppone la continuità dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Compostatori.

ART. 12 RECESSO E REVOCA DALL’ALBO COMPOSTATORI

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Compostatori mediante comunicazione sull'applicativo informatico di gestione dell'albo.

Il Comune, nei casi di cui ai precedenti art. 9, 10 e 11, può revocare l'iscrizione all'albo dell'utente previa comunicazione attraverso l'applicativo informatico di gestione dell'albo.

ART. 13 ORGANIZZAZIONE DELL’ALBO

L'Albo Compostatori e l'attività ad esso connessa sono in capo all'Ufficio Igiene Urbana in



accordo con l'Ufficio Tributi e con l'ausilio del Gestore del servizio di igiene urbana.

I riferimenti alla TARI valgono, per quanto compatibili, anche per eventuali tributi o tariffe sostitutivi aventi lo stesso oggetto.



TITOLO VI – AGEVOLAZIONI

ART. 14

RIDUZIONE TRIBUTARIA

Gli utenti iscritti all'Albo Compostatori possono beneficiare di una riduzione della Quota Variabile della TARI la cui istituzione e la cui entità è di competenza del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" del Comune.

L'eventuale riduzione di cui al precedente capoverso è assegnata annualmente e applicata, previa verifica dell'attività di compostaggio svolta, in base alle disposizioni del regolamento TARI, sulla base delle verifiche effettuate con le modalità di cui ai precedenti art. 9 (esito positivo o positivo con riserva) e 10.

ART. 15

ALTRÉ FACILITAZIONI

Il Comune fornisce a prezzo agevolato una compostiera alle utenze che si iscrivono all'Albo e si riserva di erogare ulteriori facilitazioni a dette utenze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assistenza tecnica, e altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

ART. 16

DECADENZA DALLA RIDUZIONE TRIBUTARIA

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori o anche per effetto dell'esito negativo del controllo (artt. 9, 10 e 11) comporta la decadenza della eventuale riduzione tributaria goduta per l'intero anno in corso.

A tal fine, l'Ufficio Igiene Urbana e l'Ufficio Tributi condividono le informazioni contenute nell'Albo Compostatori per le determinazioni in capo a ciascuno dei due uffici.